



*Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale*

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

COMUNE DI.....

CODICE ENTE BDAP:.....

VISTO il comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone testualmente Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti;

VISTO l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo";

VISTO in particolare, le modifiche introdotte ai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145 del 2018, dall'articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, con le quali sono stati prorogati, per i contributi riferiti all'anno 2022, rispettivamente, il termine di cui al comma 140, dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022, e, il termine di cui al comma 141, dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022;

CONSIDERATO gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;

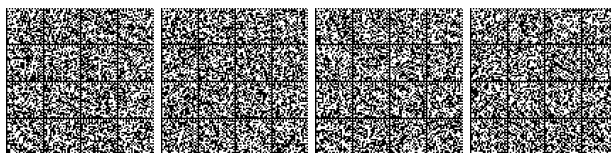
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che le opere per le quali si richiede il contributo sono inserite in uno strumento programmatico.

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 145/2018, il contributo per l'anno **2022** per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di seguito specificati:



Tipologia opera:						
Codice CUP:	Descrizione:					
Enti Finanziatori:						
Quota parte cofinanziata:						
Costo Complessivo:	di cui spese progettazione:					
Edificio scolastico:	Codice edificio:					
Finanziamento parziale:						
Richiesta contributo (importo complessivo):		di cui spese progettazione esecutiva:				
Cronoprogramma lavori - Piano dei costi	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Rappresentante legale

22A00125

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 gennaio 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) *b*) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è

